

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/92 DELLA COMMISSIONE  
del 9 luglio 1992**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/92 e che porta a 150 000 t il  
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo  
detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 <sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1307/92 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; che con una comunicazione in data 2 luglio 1992, il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 150 000 t, il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1307/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1307/92 è sostituito dal seguente testo:

*\* Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 150 000 t di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 150 000 t di orzo figurano nell'allegato I. »

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1307/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 42.